università degli studi di napoli federico II

ripartizione edilizia

SGT00.2201S

Complesso San Giovanni

Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde afferenti ai moduli P, L1, L2, L3, C, A1, A2, A3, D, A6, A7 del complesso San Giovanni a Teduccio - Area ex Cirio

PROGETTO ESECUTIVO

il responsabile del procedimento

Arch. Valeria Di Paola

i tecnici incaricati

Geom. Luigi Russo

Arch. Simona Cardillo

Firmato digitalmente da

Valeria DI PAOLA

O = Università degli Studi di Napoli Federico II
C = IT

Capitolato Speciale di Appalto

codice disciplina	n. elaborato/nom.specifica	stesura/revisione	redatto / data	approvato / data	scala
EG	CSA	F	GEN/2023		-

INDICE

art.1 OGGETTO DELL'APPALTO 2
art.2 DISCIPLINA DELL'APPALTO 2
art.3 DURATA DELL'APPALTO 2
art.4 AMMONTARE DELL'APPALTO 3
art.5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 5
art.6 DESCRIZIONE E MODALITA' DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 6
art.7 TERMINE PER L'ESECUZIONE 8
art.8 SOSPENSIONI 8
art.9 VARIAZIONI AI SERVIZI APPALTATI 9
art.10 MATERIALI IN GENERE 9
art.11 ATTIVITA' DIVERSE NON SPECIFICATE NEI PRECEDENTI ARTICOLI 11
art.12 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO 11
art.13 ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 11
art.14 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 14
art.15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 14
art.16 VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO 14
art.17 PENALI 17
art.18 ADEMPIMENTI PRODROMICI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 17
art.19 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 18
art.20 PAGAMENTI E FATTURAZIONE 18
art.22 RISOLUZIONE 19
art.23 SICUREZZA 20
art.24 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E SUBAPPALTO 21
art.25 REVISIONE DEL PREZZO 22
art.26 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 22
art.27 ELEZIONE DI DOMICILIO 23
art.28 TUTELA DEI DATI PERSONALI 23
art.29 RECESSO 24
art.30 FORO COMPETENTE 24
art.31 SPESE CONTRATTUALI 24

università degli studi di napoli federico II

Prescrizioni Tecniche

SEZIONE I. 1) DESCRIZIONE DELL'APPALTO

art.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde afferenti ai moduli P-L1-L2-L3-C-A1-A2-A3-D-A6-A7 del complesso Universitario "San Giovanni" – Napoli. Sono compresi nell'appalto tutte, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il Servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste in tutti gli elaborati del progetto esecutivo posto in appalto.

art.2 DISCIPLINA DELL'APPALTO

Il presente appalto è regolato:

- dalle disposizioni del presente Capitolato Tecnico;
- dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti"
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- dal vigente Codice di comportamento di Ateneo;
- delle disposizioni contenute nel PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021;
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti 2018-2021 rinnovato dal 2022-2025 - applicabile al servizio in oggetto;
- dalle disposizioni all'art. 2 del Decreto n. 63 del 10 marzo 2020 (CAM);
- dalla legge n. 68 del 1999 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione, come previsto all'art. 14, punto 14) del presente Capitolato.

art.3 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di tre anni decorrenti dalla stipula del contratto o dal verbale di esecuzione anticipata della prestazione ex art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di effettuare l'avvio del servizio di manutenzione separatamente per ogni singolo modulo e/o di non effettuare l'avvio del servizio per uno o più moduli senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa. La data di avvio del servizio resta comunque quella del primo verbale di avvio da cui decorre l'anno previsto da Capitolato, il corrispettivo a canone dei moduli avviati successivamente al primo verbale di avvio sarà

università degli studi di napoli federico II

proporzionale al periodo reso del servizio dal corrispondente verbale di avvio fino alla fine dell'anno.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, inoltre, nella misura massima di ulteriori dodici mesi per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna in urgenza dell'Appalto nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e 8 del D.L. 76/2021, convertito con legge 108/021.

In relazione alle proprie esigenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio per eventuali periodi di chiusura (eventualmente anche stagionali) deliberati dagli organi di Ateneo (a titolo esemplificativo in caso di chiusure settimanali in concomitanza delle festività).

Si precisa che il corrispettivo per il servizio non reso sarà conteggiato sulla base degli importi offerti con le modalità di cui ai successivi art. 4 e/o art. 6 del presente Capitolato Tecnico e portato in detrazione sulla relativa fattura.

art.4 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare dell'appalto di servizi è di **€ 250.813,40** oltre I.V.A. come per legge per un TRIENNIO, di cui € 224.813,40 per le attività a canone soggetto a ribasso, € 18.000,00 per le attività extracanone soggetti a ribasso, € 3.000,00 per i lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 5.000,00 per gli oneri di smaltimento non soggetti a ribasso per un canone annuo di **€ 83.604,47** oltre I.V.A. come per legge, così composto:

	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	TOT
Servizi a canone (soggetti a ribasso)	74.937,8 €	74.937,8 €	74.937,8 €	224.813,4 €
Servizi extracanone (soggetti a ribasso)	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	18.000,00 €
TOT soggetto a ribasso	80.937,80 €	80.937,80 €	80.937,80 €	**242.813,4 €**
Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
Oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso)	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	5.000,00 €
TOT non soggetto a ribasso	2.666,67 €	2.666,67 €	2.666,67 €	**8.000,00 €**
Canone annuo	**83.604,47 €**	**83.604,47 €**	**83.604,47 €**	**250.813,40 €**
TOT ammontare dell'appalto				**250.813,40 €**

L'importo annuo, comprensivo della quota a canone, oneri di discarica e prestazioni in economia (83.604,47 €/anno) è suddiviso per ciascun modulo come di seguito specificato:

Moduli P-L1-L2-L3-C

università degli studi di napoli federico II

N	Descrizione delle prestazioni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo annuo
1	Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde afferente ai moduli P-L1-L2-L3-C del complesso "San Giovanni"	77340000-5 77310000-6 77312000-0	*P*	*48.029,02*
2			*S*	*3.000,00*
			Importo totale a base di gara (€/anno)	***51.029,02***

L'importo per il triennio relativo al servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde afferente ai moduli P-L1-L2-L3-C del complesso "San Giovanni" sarà di € 153 087,06 oltre I.V.A.

Moduli A1-A2

N	Descrizione delle prestazioni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo annuo
1	Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde afferente ai moduli A1-A2 del complesso "San Giovanni"	77340000-5 77310000-6 77312000-0	*P*	*23.785,68*
2			*S*	*2.000,00*
			Importo totale a base di gara (€/anno)	***25.785,68***

L'importo per il triennio relativo al servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde afferente ai moduli A1-A2 del complesso "San Giovanni" sarà di € 77 357,04 oltre I.V.A.

Moduli A3-D-A6-A7

N	Descrizione delle prestazioni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo annuo
1	Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde afferente ai moduli A3-D-A6-A7 del complesso "San Giovanni"	77340000-5 77310000-6 77312000-0	*P*	*5.789,57*
2			*S*	*1.000,00*
			Importo totale a base di gara (€/anno)	***6.789,77***

L'importo per il triennio relativo al servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde afferente ai moduli A3-D-A6-A7 del complesso "San Giovanni" sarà di € 20 369,31 oltre I.V.A.

L'avvio del servizio di manutenzione avverrà in conformità alle disposizioni del RUP, in considerazione che le aree a verde da manutenere saranno completate nella loro totalità e/o parzialmente. L'appaltatore nel predisporre il proprio cronoprogramma non potrà prescindere da quanto stabilito nella disposizione del RUP.

La data legale dell'avvio del Servizio di manutenzione del verde, a tutti gli effetti di legge, è quella del primo verbale di consegna da cui decorre il tempo contrattuale fissato in anni tre.

università degli studi di napoli federico II

L'avvio del Servizio di Manutenzione verrà effettuato non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, in conformità e secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti pubblici.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, all'avvio anticipato del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati nel codice degli appalti pubblici. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'esecutore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC.

In mancanza di istanza di recesso si procederà tardivamente all'avvio e l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo.

Nel giorno e nell'ora fissati dall'Università, l'Appaltatore deve trovarsi sul posto indicato per ricevere l'avvio del servizio, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorre, l'eventuale tracciamento dei lavori.

L'avvio deve essere formalizzato redigendo apposito verbale, in doppio esemplare, in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione del Servizio e l'Appaltatore. Una copia del verbale è inviata al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ove lo stesso lo richieda.

Ove saranno riscontrate differenze tra le condizioni locali ed il progetto esecutivo il direttore di esecuzione del contratto non procederà all'avvio del servizio e riferirà tale circostanza al responsabile del procedimento, indicando le cause che le hanno determinate ed i provvedimenti da adottare.

art.5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato generale, anche se materialmente non allegato, ed i seguenti elaborati:

Codice Disciplina	Tipo Elaborato	Nome Elaborato	Formato	Scala
ELABORATI GENERALI				
EG-CSA	Capitolato Speciale di Appalto	**SGT00.2201 S_EG-CSA**	A4	-
EG-RG	Relazione Generale	**SGT00.2201 S_EG-RG**	A4	-
EG-DP	Disciplinare Prestazionale	**SGT00.2201 S_EG-DP**	A4	-
ELABORATI ECONOMICI				
EE-QE	Quadro Economico	**SGT00.2201**	A4	-

università degli studi di napoli federico II

		S_EE-QE		
EE-IM	Incidenza Manodopera	**SGT00.2201 S_EE-IM**	A4	-
EE-EP	Elenco prezzi unitari	**SGT00.2201 S_EE-EP**	A4	-
EE-CME	Computo metrico estimativo	**SGT00.2201 S_EE-CME**	A4	-
EE-ANP	Analisi nuovi prezzi	**SGT00.2201 S_EE-ANP**	A4	-
EE-MO	Modello Offerta Economica	**SGT00.2201 S_EE-MO**	A4	-
ELABORATI PIANO DI SICUREZZA				
ES-DUVRI	D.U.V.R.I.	**SGT00.2201 S_ES-DUVRI**	A4	-
ELABORATI EDILI				
AR-01	Complesso “San Giovanni Moduli P-L1-L2-L3-C	**SGT00.2201 S_AR-01**	A1	1:500
AR-02	Complesso “San Giovanni Moduli A1-A2-A3-D-A6-A7	**SGT00.2201 S_AR-02**	A1	1:500

art.6 DESCRIZIONE E MODALITA’ DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE

Il servizio di manutenzione del verde comprende tutte quelle pratiche colturali che ricorrono ordinariamente più volte all'anno per il mantenimento del prato verde, delle piante erbacee, arboree, cespugliose, arbustive, nonché la sostituzione del materiale florovivaistico impiantato e perito per avversità climatiche, per inadattamento, per malattie ecc.

Ai sensi della lettera E, paragrafo c) del Decreto n. 63/2020:

1. gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all’avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente necessari. In particolare, l’aggiudicatario deve evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di gestione. La potatura delle siepi e degli arbusti deve prevedere interventi di manutenzione mirati a tutelare la specifica funzione delle specie presenti (estetica, difensiva, protettiva del suolo e della fauna). Gli interventi di abbattimento degli alberi, quantitativamente e qualitativamente importanti, devono essere preventivamente concordati con la stazione appaltante;

2. Le attività di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali (sfalcio e diserbo) devono essere predisposte in base alle tecniche di gestione differenziata secondo cui la frequenza e l’attività di intervento viene stabilita in funzione della tipologia, della destinazione d’uso e della modalità di fruizione dell’area con il vantaggio economico per la diminuzione di interventi e ambientale con la crescita di prati selvatici o fioriti che favoriscono l’aumento della biodiversità locale e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, ai sensi di quanto specificato nelle linee guida elaborate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Inoltre, per la manutenzione delle aree verdi orizzontali, in

università degli studi di napoli federico II

particolare, in caso di tagli frequenti, devono essere impiegate tecniche a basso impatto ambientale come il taglio mulching.

Le operazioni previste per la manutenzione del verde riguardano essenzialmente:

1. sfalcio, rasatura e diserbatura periodica del prato con formazione e mantenimento del prato esistente ed eventuale rigenerazione e risemina o rinnovo delle parti non riuscite o deteriorate;
2. irrigazioni di soccorso per aspersione meccanica o manuale;
3. mantenimento dei manufatti, rinnovo stagionale delle fioriere e delle aiuole;
4. conservazione di alberi, cespugli, arbusti, macchie, tappeti, ecc.;
5. vangatura periodica delle siepi e degli arbusti;
6. rinnovo delle parti di siepe e delle bordure morte;
7. concimazioni di fondo ed in copertura;
8. potatura di formazione e/o d'allevamento delle alberate; potature e sagomature periodiche degli arbusti;
9. trattamenti anticrittogamici, insetticidi ed interventi fitoiatrici per il controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere;
10. controllo e rinnovo dei tutori;
11. ripristino della verticalità delle piante;
12. espianto e rinnovo di piante morte (arbustive ed alberi fino al diametro di cm 15);
13. sistemazione di danni causati da eventuale erosione o scoscendimento del suolo;
14. apporto di terra colturale per le aiuole compreso la fornitura di terreno vegetale;

Sono invece esclusi dal servizio di manutenzione del verde gli ampliamenti, le modifiche, gli interventi di riprogettazione delle architetture vegetali e gli eventuali adeguamenti normativi.

Sono inoltre inclusi nei prezzi dell'appalto, tutti gli oneri per assistenze, opere provvisionali, trabattelli mobili e/o cestelli elevatori, opere di protezione, trasporti a discarica, accantonamento materiali, ed ogni altro onere accessorio e complementare alle opere da eseguirsi.

Il rispetto di tutti i requisiti prestazionali indicati nella documentazione di progetto, sia generali che particolari, è da intendersi quale obbligo minimo dell'Appaltatore.

Nel totale di appalto sono compresi e compensate tutte le opere necessarie per la pulizia delle aree dopo le lavorazioni.

Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri per le opere provvisionali, per i mezzi d'opera, per l'impiego di personale, per materiali, per l'adozione di qualsiasi tecnica di esecuzione ed ogni accorgimento affinché il servizio venga svolto in sicurezza, sia nei riguardi del personale dipendente dell'Appaltatore, che della Direzione d'esecuzione contrattuale, nonché di terzi.

Si precisa che il servizio di manutenzione del verde oggetto del presente capitolato interessa aree a destinazione universitaria inserite in un complesso universitario costituito da diversi edifici, dove si svolgono attività didattiche/scientifiche. Dovranno, quindi, essere prese durante l'esecuzione delle opere tutte le cautele necessarie per non recare disturbi e danni alle strutture universitarie ed agli edifici prossimi alle aree di intervento.

Inoltre, ai sensi della lettera E, paragrafo c) del Decreto n. 63/2020, nell'esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali presenti nell'area oggetto degli interventi facendo particolare attenzione a:

- non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici come il taglio del prato;

università degli studi di napoli federico II

- privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, l'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione dell'area verde;
- disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che comportano l'esecuzione di tagli;
- limitare gli interventi di potatura delle alberature per evitare l'alterazione della morfologia della chioma.

Per una migliore descrizione delle attività di manutenzione delle aree a verde da eseguirsi con le più moderne tecniche di giardinaggio con il relativo periodo di esecuzione e numero di interventi richiesti si rimanda all'apposita tabella riportata nel disciplinare tecnico prestazionale facente parte dei documenti a base di gara, di cui l'impresa fin dalla partecipazione alla gara dichiara di esserne a perfetta conoscenza e di accettarlo incondizionatamente.

art.7 TERMINE PER L'ESECUZIONE

La durata del servizio di manutenzione delle aree a verde è fissata **in anni tre**, ossia 1.095 (mille e novantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data fissata per l'avvio, di cui in precedenza, ed indicata nel verbale di avvio.

In conformità all'art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

art.8 SOSPENSIONI

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la esecuzione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dal codice degli appalti.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

università degli studi di napoli federico II

art.9 VARIAZIONI AI SERVIZI APPALTATI

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nello svolgimento del servizio di manutenzione, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, così come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di cui alle Linee Guida ANAC.

Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dal direttore di esecuzione del servizio per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% per i lavori di manutenzione, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle definite dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento del servizio od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si procederà alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.

Nessuna modificazione al servizio può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di rimuovere a sue spese le evidenze causate dalle variazioni introdotte nell'espletamento del servizio, fermo restando che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le variazioni.

art.10 MATERIALI IN GENERE

Ai sensi della lettera E, paragrafo c) del Decreto n. 63/2020, l'aggiudicatario dovrà:

1. Applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta biologica e difesa integrata) secondo i principi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (cfr. in particolare l'allegato III al decreto legislativo):
    - tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica;
    - tecniche di monitoraggio, al fine di intervenire nelle fasi più indicate del ciclo biologico di patogeni e parassiti;
    - utilizzo di insetti predatori e parassitoidi specifici delle specie target.

    Devono essere garantiti l'informazione alla popolazione degli interventi e il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti per le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili come specificato dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 (Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) al capitolo «Misure per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili» e successive modificazioni ed integrazioni.

    Nei casi ove sia strettamente necessario è consentito l'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali e la salute pubblica. Inoltre, è assicurata la corretta gestione dei

universitàdegliStudidinapolifedericoII

prodotti fitosanitari chimici nelle modalità di impiego, di conservazione, di stoccaggio e di smaltimento da parte del personale che esegue gli interventi secondo quanto specificamente indicato nell'allegato VI del citato Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il personale che esegue i trattamenti fitosanitari è in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto o all'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

2. L'aggiudicatario deve assicurare il corretto funzionamento e l'opportuna manutenzione delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari.
3. Nei casi in cui non è previsto il rinterro dell'area oggetto di appalto, devono essere effettuate analisi del terreno volte ad individuarne le caratteristiche chimico-fisiche e determinare le specifiche esigenze nutritive allo scopo di razionalizzare le concimazioni ed evitare rischiosi eccessi nell'apporto di nutrienti al suolo. Pertanto, solo nel caso se ne ravveda l'occorrenza, devono essere impiegate sostanze naturali (letami, residui cornei, ecc.) che non causano accertati rischi ad animali domestici e potenziali rischi per la salute, con dosi misurate e differenziate in funzione anche dei fabbisogni della vegetazione. È proibito l'utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe). In alternativa sono utilizzati compostati misti o verdi che rispondono alle caratteristiche previste dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» e successive modificazioni ed integrazioni, letame e/o materiali minerali (sabbia silicea, materiali vulcanici, kabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero. Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua è eseguita la pacciamatura delle superfici che ospitano nuove piantagioni di specie erbacee, arbusti e giovani alberi con sostanze naturali, ove ciò sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione d'uso dell'area e della tipologia di vegetazione.

I materiali ed i prodotti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale, ed allegati, ed essere della migliore qualità: possono essere utilizzati nell'espletamento del servizio solamente dopo l'accettazione del direttore di esecuzione del contratto.

Ove non espressamente previsto dal presente capitolato l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali e prodotti necessari alla esecuzione del servizio, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dalla lettera E, paragrafo c) del Decreto n. 63/2020. Qualora i luoghi di provenienza di determinati materiali o prodotti per la floricoltura siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione del direttore di esecuzione del contratto, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore di esecuzione del contratto può rifiutare in qualunque tempo i materiali e prodotti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore di esecuzione del contratto l'Amministrazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che posa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore restano fermi i diritti e i poteri dell'Amministrazione appaltante in sede di verifiche e collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o di convenienza da parte del direttore di esecuzione del contratto l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del

università degli studi di napoli federico II

prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che il servizio nel suo insieme sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive in fase di verifica di conformità.

Nel caso di cui al precedente comma, se il cambiamento importa una differenza in più, o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del Codice degli Appalti.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato deve risultare da un attestato di conformità.

università degli studi di napoli federico II

art.11 ATTIVITA' DIVERSE NON SPECIFICATE NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutte le altre attività non previste nei prezzi di elenco, non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno le seguenti prescrizioni: le attività dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari indicazioni che seguono. Il Direttore di esecuzione del contratto avrà la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio, le attività elementari, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse più particolarmente adatte al caso specifico e l'impresa dovrà uniformarsi a tali prescrizioni senza potere, perciò, sollevare eccezioni di sorta. Il prezzo dell'attività stessa subirà in conseguenza semplici variazioni in meno od in più in relazioni alle varianti introdotte ed alle indicazioni, della tariffa prezzi, senza che l'impresa possa accampare perciò diritto a compensi speciali di sorta.

art.12 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

In genere l'Appaltatore è tenuto ad espletare il servizio in modo da garantire l'esatta esecuzione dello stesso in osservanza alle disposizioni contrattuali e del presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata attività entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione di attività nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione in contemporanea di altre opere ed alla consegna di forniture per il complesso oggetto del presente appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà al Direttore dell'esecuzione del contratto per l'approvazione, prima dell'inizio delle attività (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, delle attività indicando le relative tempistiche di esecuzione ed i periodi di esecuzione in conformità a quanto riportato nel disciplinare tecnico e sulla scorta delle eventuali variazioni richieste dal Direttore di esecuzione del contratto.

Il direttore di esecuzione del contratto si riserva la facoltà di richiedere durante il corso del servizio, laddove vi fossero necessità ed eventualità particolari, di disporre l'esecuzione di talune attività anche diversamente rispetto a quanto riportato nel cronoprogramma.

art.13 ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dal presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi, qualora necessari in virtù della tipologia degli interventi e dell'appalto, seguenti:

1) Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, questi ultimi da integrare, nel caso di un incremento dell'importo del contratto rispetto a quello originario.

2) In conformità della lettera E, paragrafo c) del Decreto n. 63/2020, almeno il titolare o altro preposto facente parte dell'organico dell'impresa deve possedere la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall'accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018, e il personale impiegato nell'esecuzione delle attività previste dal servizio di gestione dell'area verde svolge mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. In particolare, il personale impiegato per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è dotato delle abilitazioni professionali attestanti la formazione tecnica adeguata e specifica costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014. L'Appaltatore dovrà fornire al Direttore di esecuzione del contratto apposito attestato di qualificazione di «manutentore del verde» previsto dall'accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018 e rilasciato da un organismo accreditato, e una relazione in cui sia descritta, per ciascun dipendente coinvolto nello svolgimento del servizio, la mansione conferita e la qualifica professionale posseduta; per gli addetti ai trattamenti di prodotti chimici fitosanitari, l'elenco del personale coinvolto in tali attività con i relativi certificati di abilitazione in corso di validità;
3) L'attività di verifica della progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti; eventuali modifiche, supportate da elaborati progettuali, devono essere preventivamente approvate dal Direttore dell'esecuzione del contratto sentito, ove necessario, il progettista;
4) La esecuzione a proprie spese, di ogni prova di analisi che sia ordinata dal Direttore di esecuzione sulle essenze arboree ed erbacee nonché sui terreni esistenti in sito e/o da introdurre nelle aree oggetto del presente appalto.
5) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
6) Il mantenimento, fino al verbale di regolare esecuzione del servizio, della continuità del servizio.
7) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
8) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
9) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
10) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
11) La sostituzione delle essenze arboree che per qualsiasi motivo dovessero seccarsi con piante di eguale diametro del tronco della stessa tipologia e specie di quella da sostituire. Tranne che per il caso in cui la morte delle piante sia dovuta ad epidemia avente carattere estensivo.
12) La gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo di manutenzione e di quelli abbandonati nell'area verde oggetto dell'appalto, prevedendo la selezione e il conferimento differenziato degli stessi secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dai CAM per l'affidamento del servizio gestione rifiuti. Ai sensi della lettera E, paragrafo c) del Decreto n. 63/2020 l'aggiudicatario dovrà produrre un elenco dei rifiuti prodotti

università degli studi di napoli federico II

durante le operazioni di manutenzione con l'indicazione dei relativi codici CER e la procedura/istruzione operativa da somministrare al personale di gestione degli stessi con la specifica delle relative modalità di raccolta, stoccaggio e smaltimento secondo la normativa vigente, specie per i contenitori vuoti di prodotti chimici utilizzati.

13) Il libero accesso alle aree ed il passaggio, sulle aree oggetto d'intervento già eseguito od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante.
14) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali (terreni, piante, concimanti ecc). I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
15) L'adozione, nell'eseguimento di tutte le attività, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
16) Ai sensi della lettera E, paragrafo c) del Decreto n. 63/2020, l'aggiudicatario dovrà rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate. Altresì, il personale dovrà essere dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

17) Sgombrare le aree dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà entro e non oltre il giorno successivo all'ultimazione delle attività interessante quella singola area.
18) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, della legge 55/90.
19) L'osservanza di tutti gli ulteriori oneri previsti negli altri elaborati tecnici, (capitolati tecnici, specifiche tecniche, relazioni ecc.) allegati al progetto;
20) Gli oneri del pagamento di tasse, bollettini di c/c e quant'altro occorra per il rilascio delle eventuali autorizzazioni per il regolare svolgimento del servizio;
21) Il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti e/o rottura dell'impianto d'innaffiamento o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano il regolare svolgimento del servizio senza arrecare danni ai tappeti erbosi alle piante ecc. In ogni caso, ai sensi della lettera E, paragrafo c) del Decreto n. 63/2020, l'aggiudicatario dovrà monitorare il corretto funzionamento dell'impianto di irrigazione ed, in particolare, la capacità di adattamento all'andamento climatico.
22) Effettuare l'aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare le competenze dei dipendenti e la sostenibilità delle attività previste dal servizio relativa alla gestione delle

università degli studi di napoli federico II

risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. Entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, l'offerente dovrà presentare il piano formativo comprendente la programmazione temporale, i temi trattati e le verifiche di apprendimento dei corsi previsti. Nel rapporto periodico annuale, inoltre, devono essere presentate le registrazioni dei corsi somministrati al personale ai sensi della lettera E, paragrafo c) del Decreto n. 63/2020.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nel compenso stabilito dal presente Capitolato.

art.14 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà individuare un Responsabile del Servizio che sarà l'unico referente per il Direttore dell'Esecuzione del Contratto in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti al servizio in oggetto. Tale responsabile dovrà garantire piena reperibilità, fornendo all'amministrazione un recapito di telefonia mobile e fisso, un recapito di posta elettronica certificata.

art.15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", sono espletate dal Responsabile del Procedimento. Il predetto Responsabile del Procedimento può avvalersi, nell'espletamento dei suoi compiti, di un supporto.

Le attività di Coordinamento, Direzione e di Controllo tecnico-contabile dell'Esecuzione del Contratto, nonché la verifica della regolare esecuzione da parte dell'appaltatore sono effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto al quale compete, altresì, l'espletamento di tutti i compiti demandatigli dalle Linee guida dell'ANAC previste dall'art. 111 del D. Lgs. 50/2016; il relativo nominativo ed i recapiti dello stesso saranno indicati nel contratto.

art.16 VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO

I controlli saranno effettuati in maniera congiunta tra il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e il Direttore Tecnico dell'Impresa in completa autonomia con cadenza minima mensile o in virtù di segnalazioni pervenute, ciò allo scopo di verificare l'efficacia del servizio, nonché la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni.

a) <u>Verifica dell'efficacia del servizio</u>

Con cadenza almeno mensile, o in virtù di eventuali segnalazioni pervenute, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà ad effettuare una verifica a campione su una delle aree verdi afferenti ad un modulo, alla presenza del Responsabile del servizio competente, volta a verificare la corrispondenza dello standard di manutenzione del verde con le prescrizioni di cui al presente Capitolato, nonché all'offerta tecnica allegata al contratto. I controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento durante il mese di riferimento, svincolati dall'orario delle prestazioni e dovranno tener conto delle possibili contaminazioni successive alle operazioni di manutenzione.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto comunicherà all'Appaltatore l'espletamento della verifica con un preavviso minimo di 2 ore e l'esito del controllo verrà sottoscritto, in apposito

università degli studi di napoli federico II

verbale, dal predetto Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal Responsabile del servizio competente.

Per ciascuna area verde selezionata per i controlli del mese di riferimento, verranno valutate, a titolo esemplificativo, le non conformità/anomalie di seguito riportate:

- stato di rasatura dei tappeti erbosi;
- necessità di utilizzo di concimi chimici dei tappeti erbosi;
- presenza di depositi di polvere;
- stato e uniformità dell'innaffiamento dei tappeti erbosi;
- necessità di trattamenti fitoiatrici dei tappeti erbosi;
- presenza di rami secchi e/o malati sulle alberature;
- necessità di pali di tutoraggio al fine di garantire stabilità e ancoraggio alle piante in caso di vento;
- stato di potatura e concimazione di siepi e cespugli.

In relazione al numero e alla tipologia di anomalie rilevate, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto esprimerà un giudizio sulla non conformità dell'ambiente ispezionato, sulla base dell'indice di valutazione Ie.

L'indice Ie è pari a: Ie = Superfici non conformi/Superfici ispezionate e rappresenta il rapporto tra la somma delle superfici non conformi e la superficie totale ispezionata.

Qualora la somma delle superfici delle aree verdi risultate non conformi superi il 30% della superficie totale ispezionata (Ie > 0.3), il Responsabile del Procedimento, acquisiti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto gli atti, i dati e le informazioni utili all'applicazione delle penali (Pe), procederà ai consequenziali adempimenti, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo dell'appaltatore di ripristinare lo stato dei luoghi secondo gli standard qualitativi di cui al presente capitolato e relativi allegati, entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere annotati, anche in assenza di applicazione di penali, per monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di situazioni anomale.

Nell'ambito di tale verifica, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto eseguirà altresì il controllo della rispondenza degli impegni assunti dall'Appaltatore nel Piano gestionale del Servizio offerto in sede di procedura di gara finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali sui luoghi del servizio.

b) <u>Verifica della regolarità e puntualità nell'esecuzione delle prestazioni</u>

Per tutte le attività da eseguirsi, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà effettuare ispezioni finalizzate a valutare la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni nonché il rispetto del programma come da *art.4 "Tabella periodica delle attività"* inserite nel Disciplinare Prestazionale (SGT00.2201S_ED-DP).

L'esito del controllo sulla singola attività è negativo qualora la stessa non sia eseguita secondo la frequenza prevista ovvero nel caso in cui l'appaltatore non abbia comunicato al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la variazione del Programma Operativo delle Attività con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la data di esecuzione programmata.

Il risultato della verifica sarà sintetizzato nel calcolo dell'indice di valutazione Ir, che rappresenta il rapporto tra il numero delle attività programmate e non svolte ed il numero totale delle attività programmate nel mese di riferimento. La verifica verrà effettuata con frequenza mensile e valori effettivi di Ir superiori al 3% (Ir >0.03) determinano l'applicazione delle penali Pr.

università degli studi di napoli federico II

Si precisa che le attività non eseguite dovranno in ogni caso essere espletate entro i termini indicati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed in caso contrario, l'appaltatore sarà chiamato a farsi carico degli oneri sostenuti dall'Amministrazione per l'esecuzione della stessa da parte di terzi.

In riferimento al controllo di cui alla lettera a), l'importo della penale Pe è determinato secondo la formula seguente: Pe= 0,03 x C x Ie x 1,50

Pe =Importo Valore della Penale

Ie = rapporto tra la somma delle superfici non conformi e la superficie totale delle aree verdi ispezionate (la penale viene applicata quando Ie > 0.3)

C = Canone mensile del servizio

In riferimento al controllo di cui alla lettera b), l'importo della penale Pr è determinato secondo la formula seguente: Pr = 0,03 x C x Ir x 1,50

Pr =Importo Valore della Penale

Ir = rapporto tra il numero delle attività programmate e non espletate nelle date programmate ed il numero totale delle attività programmate nel mese di riferimento (la penale viene applicata quando Ir > 0,03)

C = Canone mensile del servizio

L'importo di ciascuna penale applicata all'esito dei sopracitati controlli non potrà superare l'un per mille dell'ammontare complessivo netto contrattuale riferito al singolo modulo. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso del periodo contrattuale non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale complessivo.

Qualora all'esito dei suddetti controlli, venga comminata una penale ("Pe" e/o "Pr"), l'Amministrazione tratterrà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora.

Al fine di assicurare il buon funzionamento del servizio, oltre ai controlli di cui alle sopraindicate lettere a) e b), l'Amministrazione si riserva la facoltà di espletare in ogni momento controlli e/o valutazioni sulla qualità del servizio svolto, al fine di accertare l'adempimento delle previsioni contenute nel presente Capitolato, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara nonché nel contratto, secondo le modalità ritenute più idonee ed opportune dalla stessa Amministrazione.

Salvo quanto previsto dall'art. 31, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 in ordine alla possibilità di procedere da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dell'esecuzione del contratto ad accessi diretti - ivi comprese le verifiche a sorpresa - sul luogo dell'esecuzione del contratto, si precisa che, in caso di segnalazione pervenuta dall'utenza interna o esterna, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, alla presenza del Responsabile del procedimento e di un'ulteriore unità di personale dell'Università, si recherà *in loco* – senza il preavviso minimo sopra indicato – e verificherà la presenza di anomalie. Al verbale – sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, dal Responsabile del Procedimento, dall'ulteriore unità di personale dell'Università presente - farà seguito la quantificazione delle penali secondo la formula di seguito riportata:

Pe= 0,03 x C x Ie x 1,50

Pe =Importo Valore della Penale

Ie = rapporto tra la somma delle superfici non conformi e la superficie delle aree verdi in cui le stesse si trovano (la penale viene applicata quando Ie > 0.3)

C = Canone mensile del servizio

università degli studi di napoli federico II

SEZIONE II.2 DISPOSIZIONI NORMATIVE

art.17 PENALI

In caso di ritardo delle attività rispetto al programma dovuto a cause imputabili all'impresa saranno applicate delle penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, come stabilito dall'art. 113-bis, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'Amministrazione tratterrà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora.

art.18 ADEMPIMENTI PRODROMICI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

a) CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'impresa affidataria - pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria - dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate all'art. 93 del predetto decreto.
Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.
Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 1, art. 1957 c.c.;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

In ogni caso l'Università ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. In ogni caso per tutto quanto non espressamente previsto, vale quanto stabilito dall'art. 103 del Dlgs 50/2016.

b) COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve provvedere all'attivazione di una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi che rechi un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per danni a persone e massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per danni a cose, nonché l'indicazione che non vi sono limiti al numero di sinistri.

In alternativa alla stipulazione della predetta polizza, l'appaltatore può dimostrare l'esistenza di una polizza Responsabilità Civile, già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, che espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione ed a favore della stessa e che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che i massimali non sono inferiori ad € 1.500.000,00 per danni a persone e ad € 1.000.000,00 per danni a cose.

università degli studi di napoli federico II

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la predetta copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento del maggior danno subito.

La polizza dovrà esplicitamente contenere le seguenti condizioni:

"- in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, la sospensione dell'efficacia della garanzia, a norma dell'art. 1901 comma 2 del Codice Civile, è subordinata alla comunicazione da parte dell'assicuratore all'Amministrazione Universitaria, dell'inadempienza del contraente e decorre dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione;

- si dà e si prende atto che, senza preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione Universitaria, in nessun caso, potranno aver luogo diminuzioni di somme assicurate, storno o disdetta del contratto".

c) ELENCHI DI PRODOTTI di cui al D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "*Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti*" (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997) pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2001, n. 165, S.O.:

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve produrre, per i prodotti per la cura del verde, (DECRETO 10 marzo 2020 "*Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde*"), non in possesso dell'etichetta Ecolabel Europeo, un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025 che garantisca la conformità dei prodotti per la cura del verde ai criteri ambientali minimi.

Nel momento in cui vengono programmati dei trattamenti anticrittogamici, insetticidi ed interventi fitoiatrici, è necessario avvisare l'Amministrazione ed è obbligatorio effettuarli nei giorni di chiusura del complesso senza causare ulteriori oneri per l'Amministrazione.

art.19 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore assume l'obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle stesse secondo la metodologia di calcolo di cui al sopra citato art. 6. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

art.20 PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il corrispettivo totale dell'appalto, determinato in sede di aggiudicazione della gara, sarà pagato in ratei trimestrali posticipati e con le modalità indicate al comma successivo.

I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura, corredata del relativo foglio di lavoro mensile, da sottoporre previamente al "Visto di regolare esecuzione del servizio"

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto ed il CIG, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni (accertamento effettuato dal Direttore dell'Esecuzione del

università degli studi di napoli federico II

Contratto e confermato dal Responsabile del Procedimento). Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al predetto Direttore dell'Esecuzione del Contratto; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del Responsabile del Procedimento;

b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti;

c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 4, co. 3, del DPR 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, a seguito della verifica di conformità effettuata in osservanza degli artt. 312 e ss del DPR 207/2010.

Le penali saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal primo pagamento utile; l'Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'impresa il risarcimento del danno ulteriore.

art.22 RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 18 del presente capitolato;

b) violazione del divieto di cessione del contratto;

c) determinazione negativa dell'Amministrazione in relazione al primo trimestre di attività, come previsto dall'art. 3 del presente Capitolato;

d) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo all'appaltatore;

e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;

f) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;

g) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;

h) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. lgs. 50/2016;

i) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione del servizio;

università degli studi di napoli federico II

l) in caso di mancata osservanza dei CCNL, nonché inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

m) inosservanza degli impegni presi in sede di dichiarazione dell'offerta tecnica.

In tutte le ipotesi predette l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. lgs. 50/2016, trova applicazione l'art.110 del citato decreto.

Il contratto conterrà una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale.

art.23 SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto a adottare ogni cautela necessaria per assicurare il pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, a prendere visione dell'elaborato preliminare "Indicazioni e disposizioni per la stesura del DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenza – ex art.26, comma 3, Decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i." – parte integrante dei documenti di gara - ed a valutare, prima dell'inizio dell'appalto, l'esistenza di ulteriori e/o diversi rischi interferenziali non già previsti che, se rilevati, dovranno essere portati a conoscenza dell'Amministrazione mediante una proposta d'integrazione, da presentarsi prima della stesura del DUVRI definitivo.

Dalla valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto, stante le modalità di svolgimento del servizio previste, con particolare riferimento agli orari ed all'obbligo di utilizzare la segnaletica, le barriere ed i Dispositivi di Protezione Individuale in normale dotazione all'appaltatore, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare ulteriori misure di sicurezza, per cui l'elaborato "Indicazioni e disposizioni per la stesura del DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenza –ex art.26, comma 3, Decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i. preliminarmente redatto non prevede costi della sicurezza. Ciò nonostante, l'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, dovrà adottare di propria iniziativa tutte quelle cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni in genere e specialmente di infortuni, restando in ogni caso responsabile di eventuali danni provocati dai propri dipendenti, nell'espletamento del servizio, alle persone, alle apparecchiature, alle opere, agli arredi ed alle suppellettili dell'Amministrazione Universitaria. L'appaltatore dovrà fornire per iscritto al Responsabile del Procedimento, in sede di stesura del DUVRI definitivo per ciascun modulo e prima dell'inizio dell'appalto, ai sensi del Dlgs n°81 del 2008 e s.m.i.:

- il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- il nominativo del Medico Competente;
- i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto del presente appalto;
- l'elenco delle attrezzature che saranno utilizzate per l'espletamento del servizio, con le corrispondenti notizie sulla certificazione Comunità Europea- CE (ovvero sulla conformità alla normativa italiana) e sulle relative, potenziali pericolosità residue, per il personale universitario, per gli studenti e per i terzi;
- l'elenco delle sostanze e dei composti chimici che saranno adoperati su siepi, cespugli, prati e alberature, oggetto del presente appalto, con le indicazioni di eventuali rischi esistenti per

università degli studi di napoli federico II

il personale universitario, per gli studenti e per i terzi e, solo in questi casi, dovrà trasmettere le copie delle schede di sicurezza rilasciate dai produttori;

- l'elenco di eventuali rischi che l'attività svolta può introdurre per la salute e la sicurezza di quanti presenti nelle aree oggetto dell'appalto;

- una dichiarazione di responsabilità attestante che:

a) tutti i lavoratori, impegnati presso le strutture oggetto dell'appalto abbiano l'idoneità sanitaria e le capacità nelle mansioni specifiche previste nell'esecuzione del servizio;

b) tutti i lavoratori sono stati formati ed informati sui rischi lavorativi ed, in particolare, sui rischi specifici di cui il responsabile dell'appaltatore prenderà cognizione, prima dell'inizio del servizio. In particolare, provvederà ad informare i lavoratori che in caso di accesso in aree a pericolosità specifica, identificate con apposito cartello, dovranno astenersi dall'effettuare qualsiasi tipo di operazione senza preventivo consenso da parte del responsabile del laboratorio o dell'area interessata;

c) utilizzerà per il proprio personale adeguati ed idonei dispositivi di protezione individuali;

L'appaltatore dovrà impiegare idonei mezzi di trasporto, oggetti e attrezzature, per la manutenzione delle alberature e siepi di altezza superiore a mt. 2, non raggiungibili con attrezzature dal basso.

Qualora l'Amministrazione Universitaria dovesse riscontrare che alcune attrezzature o alcuni materiali non possiedono idonee caratteristiche tecniche l'appaltatore è obbligata a sostituirle.

L'esecuzione di tali prestazioni, pertanto, andrà preventivamente concordata con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto che comunicherà l'avvenuta rimozione dei predetti materiali, previa informazione ricevuta dal responsabile del servizio. Nel caso di co-presenza di più ditte sul luogo interessato dal servizio l'appaltatore:

- si impegna a fornire preventivamente esaustive informazioni sui rischi, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare o adottate, al fine di ridurre i rischi di interferenza tra i lavoratori delle diverse ditte coinvolte;

- si obbliga a contattare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per qualsiasi incertezza o chiarimento relativo alla scelta delle procedure più idonee a tutelare il personale e per definire il necessario coordinamento nel caso di impreviste interferenze con le attività dell'Amministrazione Universitaria. L'appaltatore dovrà dotare ciascun operatore di un libretto di formazione/informazione sul piano della sicurezza e coordinamento nei luoghi di lavoro, sui piani operativi di sicurezza e sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni. La Ditta dovrà organizzare dei corsi di formazione, sia per il personale di nuova assunzione prima dell'inserimento lavorativo che per il restante personale almeno una volta l'anno, che trattino, tra gli altri, gli argomenti della pericolosità e del rischio per la salute e l'ambiente dei prodotti utilizzati per le pulizie e del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

art.24 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Per la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Si precisa che l'Università non provvede al pagamento diretto del subappaltatore. Pertanto, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere all'Università, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia

università degli studi di napoli federico II

effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Università sospenderà il successivo pagamento a favore della stessa.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136/2010 il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità, apposita clausola con la quale ciascuna delle parti del contratto stesso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010. L'Università, per il tramite del Responsabile del Procedimento, verificherà che all'interno del contratto di subappalto sia presente la predetta clausola. L'impresa affidataria è in ogni caso responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università per fatti comunque imputabili ai soggetti a cui è stata affidata la suddetta attività.

art.25 REVISIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stabilito che i prezzi contrattuali possono essere sono revisionati alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate.

La revisione dei prezzi è riconosciuta per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto. La richiesta di revisione del prezzo, presentata dall'appaltatore all'Amministrazione, deve essere corredata da una relazione illustrativa e dalla documentazione giustificativa dell'istanza di revisione. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, il Responsabile del Procedimento, supportato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ove nominato, conduce apposita istruttoria ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni che legittimano l'accoglimento dell'istanza di revisione. Tale istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, l'Amministrazione si pronuncia entro sessanta giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità di contratto. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

art.26 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

In conformità con l'art. 35 co. 18 del D. Lgs. 50/2016, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi

università degli studi di napoli federico II

contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

art.27 ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

art.28 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario (o gli aggiudicatari), è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.. Coerentemente con quanto sancito dal citato Decreto legislativo, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del citato Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i., all'Amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali. Finalità del trattamento: Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività dell'Amministrazione necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare: i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione del servizio) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali. L'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità dell'Amministrazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente consentito giusta Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto prescritto nell'Autorizzazione medesima. Qualora l'Amministrazione venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque, non a richiesta dell'Università, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. non potranno essere utilizzati in alcun modo. Modalità del trattamento: I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati (fornitori, contratti, contabilità e finanza) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati degli uffici dell'Università. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati: a istituti bancari per la gestione dei pagamenti; a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli

università degli studi di napoli federico II

interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di verifica della regolare esecuzione che verranno di volta in volta costituite; al Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) e al CNIPA, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/90 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 5°, del D.Lgs.196/2003 e s.m.i.; i dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.unina.it. ~ Titolare del trattamento: e' l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, Corso Umberto I, 40. Diritti dell'interessato: Ciascuna ditta, in qualità di interessato, può esercitare i diritti previsti dalla legge, in particolare quelli previsti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i., richiedendo di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Università degli Studi di Napoli, Corso Umberto I, 40 – 80138 Napoli.

art.29 RECESSO

L'Università si riserva di esercitare il diritto di non procedere all'aggiudicazione del presente appalto o di recedere dal contratto stipulato con l'impresa affidataria nell'ipotesi in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per il servizio oggetto del presente Capitolato siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e l'appaltatore non acconsenta ad una richiesta dell'Università di modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i prezzi stabiliti nella predetta Convenzione.

Trova applicazione l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

art.30 FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

art.31 SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente contratto cedono a carico dell'Appaltatore. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione di cui all'art. 216, co.11 del D. Lgs. 50/2016.

università degli studi di napoli federico II